

Data: 11/12/2015

Le prestazioni previdenziali dei lavoratori stranieri che abbiano prestato la propria attività lavorativa in Italia, il cui Paese d'origine non sia in convenzione in materia di sicurezza sociale, vige il principio di parità di trattamento con i lavoratori italiani.

Pertanto per costoro valgono le norme vigenti in materia di previdenza italiana.

Rispetto a questo principio generale, sono esclusi i lavoratori stranieri non più soggiornanti in Italia.

Infatti la legge Bossi-Fini (Legge 189/2002) ha apportato alcune modifiche al trattamento previdenziale dei lavoratori extracomunitari che tornano definitivamente nel loro Paese di provenienza.

Prima dell'entrata in vigore della Legge, per i lavoratori extracomunitari che rimpatriavano definitivamente, veniva riconosciuto – laddove fosse regolare la documentazione e ci fossero i requisiti, tra i quali il rientro definitivo ante 10 settembre 2002 – a prescindere da accordi di reciprocità tra l'Italia e il loro Paese, il diritto a ottenere il rimborso dei contributi versati fino a quel momento (Legge n.335/1995 art.3, comma 13).

**Con la Legge Bossi Fini tale facoltà è stata eliminata.**

Ai lavoratori rimpatriati spetta la liquidazione di una prestazione pensionistica anche in presenza del mancato raggiungimento del requisito minimo, richiesto dalla Legge 335/95, di 5 anni di contribuzione al raggiungimento dell'età di 66 anni e 3 mesi.

In caso di decesso verificatosi successivamente al compimento dell'età di 66 anni e 3 mesi, la pensione ai superstiti spetta ricorrendo le condizioni previste dalle disposizioni vigenti per la generalità dei lavoratori (Circolare INPS n.45/2003).